

Bruxelles, 30.6.2023
COM(2023) 343 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite
sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022**

ALLEGATO II
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUGLI EFFETTI INTERNAZIONALI
DELLE VENDITE GIUDIZIARIE DI NAVI

Gli Stati parti della presente convenzione,

ribadendo la convinzione che il commercio internazionale basato sull'uguaglianza e sul mutuo vantaggio costituisca un elemento importante per la promozione di relazioni amichevoli tra gli Stati,

consapevoli del ruolo cruciale del trasporto marittimo nel commercio e nei trasporti internazionali, dell'elevato valore economico delle navi utilizzate tanto per la navigazione marittima quanto per la navigazione interna, nonché della funzione delle vendite giudiziarie come mezzo per l'esecuzione dei crediti,

considerando che un'adeguata tutela giuridica degli acquirenti può incidere positivamente sul prezzo di realizzo delle vendite giudiziarie di navi, a vantaggio tanto dei proprietari di navi quanto dei creditori, compresi i titolari di privilegi e i finanziatori di acquisti di navi,

desiderosi, a tal fine, di stabilire norme uniformi che promuovano la diffusione di informazioni alle parti interessate sulle vendite giudiziarie future e conferiscano effetti internazionali alle vendite giudiziarie di navi vendute libere ed esenti da qualsiasi ipoteca e da qualsiasi vincolo, anche ai fini della registrazione della nave,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina gli effetti internazionali della vendita giudiziaria di una nave che conferisce all'acquirente un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a) "vendita giudiziaria" di una nave: qualsiasi vendita di una nave:

i) ordinata, approvata o confermata da un organo giurisdizionale o altra autorità pubblica mediante asta pubblica o trattativa privata condotta sotto il controllo e con l'approvazione di un organo giurisdizionale; e

ii) i cui proventi sono messi a disposizione dei creditori;

b) "nave": qualsiasi nave o altra imbarcazione iscritta in un registro accessibile al pubblico, che possa essere oggetto di sequestro o altro provvedimento analogo in grado di condurre a una vendita giudiziaria a norma del diritto dello Stato della vendita giudiziaria;

c) "titolo di proprietà libero da qualsiasi peso": titolo di proprietà libero ed esente da qualsiasi ipoteca e da qualsiasi vincolo;

d) "ipoteca": qualsiasi ipoteca di sorta accesa su una nave e iscritta nello Stato nel cui registro navale o registro equivalente la nave è iscritta;

e) "vincolo": qualsiasi diritto, indipendentemente dalla natura od origine, che possa essere fatto valere nei confronti di una nave, mediante sequestro, pignoramento o altro provvedimento, ivi inclusi i privilegi marittimi e di altro tipo, i gravami, i diritti di uso e di ritenzione ma non le ipoteche;

- f) "vincolo iscritto": qualsiasi vincolo iscritto nel registro navale o registro equivalente in cui la nave è iscritta, o in qualsiasi altro registro in cui le ipoteche sono iscritte;
- g) "privilegio marittimo": qualsiasi vincolo riconosciuto come privilegio marittimo su una nave a norma del diritto applicabile;
- h) "proprietario" di una nave: qualsiasi persona iscritta in qualità di proprietario della nave nel registro navale o registro equivalente in cui la nave è iscritta;
- i) "acquirente": qualsiasi persona a cui la nave è venduta nel contesto della vendita giudiziaria;
- j) "acquirente successivo": la persona che acquista la nave dall'acquirente indicato nel certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5;
- k) "Stato della vendita giudiziaria": lo Stato in cui ha luogo la vendita giudiziaria di una nave.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica alla vendita giudiziaria di una nave solo se:
 - a) la vendita giudiziaria ha luogo in uno Stato parte; e
 - b) la nave si trova fisicamente nel territorio dello Stato della vendita giudiziaria al momento della vendita.
2. La presente convenzione non si applica alle navi da guerra o ausiliarie né alle navi di altro tipo di proprietà statale o gestite da uno Stato e utilizzate, immediatamente prima della vendita giudiziaria, esclusivamente per servizi pubblici non commerciali.

Articolo 4 Avviso di vendita giudiziaria

1. La vendita giudiziaria è effettuata in conformità al diritto dello Stato della vendita giudiziaria, che stabilisce altresì le procedure per fare opposizione alla vendita giudiziaria prima della sua conclusione e determina il momento della vendita ai fini della presente convenzione.
2. In deroga al paragrafo 1, il certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5 è rilasciato soltanto se prima della vendita giudiziaria della nave è stato notificato un avviso di vendita giudiziaria conformemente alle prescrizioni dei paragrafi da 3 a 7.
3. L'avviso di vendita giudiziaria è notificato:
 - a) all'ufficio del registro navale o registro equivalente in cui la nave è iscritta;
 - b) a tutti i titolari di ipoteca o vincolo iscritto, a condizione che il registro in cui l'ipoteca o il vincolo è iscritto, e qualsiasi strumento da iscrivere a norma del diritto dello Stato di registrazione, siano accessibili al pubblico e che gli estratti del registro e le copie di tali strumenti siano ottenibili dall'ufficio del registro;
 - c) a tutti i titolari di privilegio marittimo, a condizione che abbiano notificato all'organo giurisdizionale o altra autorità pubblica che effettua la vendita giudiziaria il credito garantito dal privilegio marittimo conformemente ai regolamenti e alle procedure dello Stato della vendita giudiziaria;
 - d) alla persona che in quel momento è proprietaria della nave; e
 - e) se la nave è iscritta nel registro delle locazioni a scafo nudo:

- i) alla persona registrata come noleggiatore a scafo nudo della nave nel registro delle locazioni a scafo nudo; e
 - ii) all'ufficio del registro delle locazioni a scafo nudo.
4. L'avviso di vendita giudiziaria è notificato conformemente al diritto dello Stato della vendita giudiziaria e contiene, come minimo, le informazioni di cui all'allegato I.
5. L'avviso di vendita giudiziaria è inoltre:
- a) pubblicato mediante annuncio a mezzo stampa o altra pubblicazione disponibile nello Stato della vendita giudiziaria; e
 - b) trasmesso all'archivio di cui all'articolo 11 per pubblicazione.
6. Ai fini della comunicazione all'archivio, l'avviso di vendita giudiziaria che non sia redatto in una lingua di lavoro dell'archivio è accompagnato da una traduzione delle informazioni di cui all'allegato I in una di tali lingue di lavoro.
7. Ai fini della determinazione dell'identità o dell'indirizzo di una persona a cui deve essere notificato l'avviso di vendita giudiziaria è sufficiente basarsi:
- a) sulle informazioni figuranti nel registro navale o registro equivalente in cui la nave è iscritta o nel registro delle locazioni a scafo nudo;
 - b) sulle informazioni figuranti nel registro in cui l'ipoteca o il vincolo è iscritto, se diverso dal registro navale o registro equivalente; e
 - c) sulle informazioni notificate a norma del paragrafo 3, lettera c).

Articolo 5 Certificato di vendita giudiziaria

1. Al termine di una vendita giudiziaria che ha conferito un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso ai sensi del diritto dello Stato della vendita giudiziaria e che è stata condotta in conformità alle prescrizioni di tale diritto e alle prescrizioni della presente convenzione, l'organo giurisdizionale o altra autorità pubblica che ha effettuato la vendita giudiziaria, o altra autorità competente dello Stato della vendita giudiziaria, rilascia all'acquirente, conformemente ai suoi regolamenti e procedure, un certificato di vendita giudiziaria.
2. Il certificato di vendita giudiziaria è redatto sostanzialmente secondo il modello di cui all'allegato II e contiene:
- a) una dichiarazione attestante che la nave è stata venduta conformemente alle prescrizioni del diritto dello Stato della vendita giudiziaria e alle prescrizioni della presente convenzione;
 - b) una dichiarazione attestante che la vendita giudiziaria ha conferito all'acquirente un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso;
 - c) il nome dello Stato della vendita giudiziaria;
 - d) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dell'autorità che rilascia il certificato;
 - e) il nome dell'organo giurisdizionale o altra autorità pubblica che ha effettuato la vendita giudiziaria e la data della vendita;
 - f) il nome della nave e dell'ufficio del registro navale o registro equivalente in cui la nave è iscritta;

- g) il numero IMO della nave o, se non disponibile, altre informazioni che consentono di identificare la nave;
- h) il nome e l'indirizzo di residenza o della sede di attività principale del proprietario della nave immediatamente antecedente la vendita giudiziaria;
- i) il nome e l'indirizzo di residenza o della sede di attività principale dell'acquirente;
- j) il luogo e la data di rilascio del certificato; e
- k) la firma o il timbro dell'autorità che rilascia il certificato o altra conferma dell'autenticità del certificato.

3. Lo Stato della vendita giudiziaria esige che il certificato di vendita giudiziaria sia trasmesso senza indugio all'archivio di cui all'articolo 11 per pubblicazione.

4. Il certificato di vendita giudiziaria e le sue eventuali traduzioni sono esenti da legalizzazione o formalità analoghe.

5. Fatti salvi gli articoli 9 e 10, il certificato di vendita giudiziaria costituisce prova sufficiente degli elementi in esso contenuti.

6. Il certificato di vendita giudiziaria può essere redatto sotto forma di documento elettronico a condizione che:

a) le informazioni ivi contenute siano accessibili in modo da poter essere utilizzate per ulteriori riferimenti;

b) si utilizzi un metodo affidabile per identificare l'autorità che rilascia il certificato; e

c) si utilizzi un metodo affidabile per rilevare eventuali alterazioni del documento elettronico dopo la sua generazione, fatta eccezione per l'aggiunta di qualsiasi aggiunta o modifica approvata e qualsiasi modifica che si verifichi nel corso normale della comunicazione, della conservazione e della visualizzazione del documento.

7. Il certificato di vendita giudiziaria non può essere respinto per il solo motivo che è in formato elettronico.

Articolo 6 Effetti internazionali della vendita giudiziaria

La vendita giudiziaria per la quale è stato rilasciato un certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5 ha per effetto, in ogni altro Stato parte, di conferire all'acquirente un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso.

7. Articolo 7 Azioni dell'ufficio del registro

1. Su richiesta dell'acquirente o dell'acquirente successivo e dietro presentazione del certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5, l'ufficio del registro o altra autorità competente di uno Stato parte, a seconda dei casi e in conformità ai suoi regolamenti e procedure, fatto salvo l'articolo 6:

a) cancella dal registro le ipoteche e i vincoli sulla nave che erano stati iscritti prima della conclusione della vendita giudiziaria;

b) cancella la nave dal registro e rilascia un certificato di cancellazione ai fini di una nuova iscrizione;

c) iscrive la nave nel registro a nome dell'acquirente o dell'acquirente successivo, a condizione che la nave e la persona a nome della quale la nave deve essere iscritta soddisfino le prescrizioni del diritto dello Stato di registrazione;

d) aggiorna il registro con ogni altro dato pertinente figurante nel certificato di vendita giudiziaria.

2. Su richiesta dell'acquirente o dell'acquirente successivo e dietro presentazione del certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5, l'ufficio del registro o altra autorità competente di uno Stato parte nel cui registro delle locazioni a scafo nudo la nave è iscritta cancella la nave dal registro ed rilascia un certificato di cancellazione.

3. Se il certificato di vendita giudiziaria non è rilasciato in una lingua ufficiale dell'ufficio del registro o altra autorità competente, l'ufficio del registro o altra autorità competente può chiedere all'acquirente o all'acquirente successivo di presentare una traduzione certificata in una tale lingua ufficiale.

4. L'ufficio del registro o altra autorità competente può altresì chiedere all'acquirente o all'acquirente successivo di produrre una copia autentica del certificato di vendita giudiziaria per i suoi atti.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se un organo giurisdizionale dello Stato dell'ufficio del registro o altra autorità competente stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, che gli effetti della vendita giudiziaria a norma dell'articolo 6 sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico di tale Stato.

Articolo 8 Divieto di sequestro della nave

1. Se un organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria di uno Stato parte riceve una domanda di sequestro di una nave o di qualsiasi altro provvedimento analogo nei confronti di una nave per un credito sorto prima della vendita giudiziaria della nave, l'organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria, dietro presentazione del certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5, respinge la domanda.

2. Se una nave è sottoposta a sequestro o provvedimento analogo per ordine di un organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria di uno Stato parte per un credito sorto prima della vendita giudiziaria della nave, l'organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria, dietro presentazione del certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5, ordina il rilascio della nave.

3. Se il certificato di vendita giudiziaria non è rilasciato in una lingua ufficiale dell'organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria, l'organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria può chiedere alla persona che presenta il certificato di presentare una traduzione certificata in una lingua ufficiale.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'organo giurisdizionale o altra autorità giudiziaria stabilisce che respingere la domanda od ordinare il rilascio della nave, a seconda dei casi, sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico di tale Stato.

Articolo 9 Competenza giurisdizionale per l'annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria

1. Gli organi giurisdizionali dello Stato della vendita giudiziaria hanno competenza esclusiva per pronunciarsi su qualsiasi domanda o istanza volta ad annullare la vendita giudiziaria di una nave, condotta in tale Stato, che conferisce un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso oppure a sospenderne gli effetti, compresa qualsiasi domanda o istanza volta a fare opposizione al rilascio del certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5.

2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato parte declinano la propria competenza giurisdizionale su qualsiasi domanda o istanza volta ad annullare la vendita

giudiziaria di una nave, condotta in un altro Stato parte, che conferisce un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso oppure a sospenderne gli effetti.

3. Lo Stato della vendita giudiziaria esige che la decisione di un organo giurisdizionale che annulla o sospende gli effetti di una vendita giudiziaria per la quale è stato rilasciato un certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sia trasmessa senza indugio all'archivio di cui all'articolo 11 per pubblicazione.

Articolo 10 Circostanze in cui la vendita giudiziaria è priva di effetti internazionali

La vendita giudiziaria di una nave non produce gli effetti di cui all'articolo 6 in uno Stato parte diverso dallo Stato della vendita giudiziaria se un organo giurisdizionale di tale altro Stato parte stabilisce che gli effetti sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico di detto Stato.

Articolo 11 Archivio

1. La funzione di archivio è svolta dal segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale o da un'istituzione designata dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

2. Al ricevimento dell'avviso di vendita giudiziaria trasmesso a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del certificato di vendita giudiziaria trasmesso a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, o di una decisione trasmessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, l'archivio mette tale documento a disposizione del pubblico tempestivamente, nella forma e nella lingua in cui è stato ricevuto.

3. L'archivio può inoltre ricevere un avviso di vendita giudiziaria proveniente da uno Stato che ha ratificato, accettato, approvato o aderito alla presente convenzione e per il quale la convenzione non è ancora entrata in vigore, e può metterlo a disposizione del pubblico.

Articolo 12 Comunicazione tra le autorità degli Stati parti

1. Ai fini della presente convenzione, le autorità di uno Stato parte sono autorizzate a corrispondere direttamente con le autorità di qualsiasi altro Stato parte.

2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'applicazione di eventuali accordi internazionali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati parti.

Articolo 13 Relazione con altre convenzioni internazionali

1. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'applicazione della convenzione del 1965 relativa all'immatricolazione delle imbarcazioni per la navigazione interna e del suo protocollo n. 2 relativo al pignoramento e alla vendita forzata di imbarcazioni per la navigazione interna, comprese loro eventuali future modifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, tra gli Stati parti della presente convenzione che sono anche Stati parti della convenzione del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale l'avviso di vendita giudiziaria può essere trasmesso all'estero utilizzando canali diversi da quelli previsti dalla presente convenzione.

Articolo 14 Altre basi che conferiscono effetti internazionali

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce a uno Stato di attribuire effetti a una vendita giudiziaria di una nave condotta in un altro Stato in virtù di un altro accordo internazionale o del diritto applicabile.

Articolo 15 Materie non disciplinate dalla presente convenzione

1. Nessuna disposizione della presente convenzione incide sui seguenti aspetti:
 - a) la procedura per la distribuzione dei proventi derivanti da una vendita giudiziaria e l'ordine di priorità in tale distribuzione; o
 - b) qualsiasi credito personale nei confronti di una persona che era proprietaria della nave o deteneva diritti di proprietà sulla stessa prima della vendita giudiziaria.
2. Inoltre la presente convenzione non disciplina gli effetti, previsti dal diritto applicabile, di una decisione di un organo giurisdizionale che esercita la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 16 Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite è designato depositario della presente convenzione.

Articolo 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a partire dalla data in cui è aperta alla firma.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.

Articolo 18 Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla presente convenzione può anch'essa firmare, ratificare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato parte nella misura in cui tale organizzazione ha competenza su materie disciplinate dalla presente convenzione. Ai fini degli articoli 21 e 22, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.
2. L'organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione indicante le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L'organizzazione regionale di integrazione economica informa senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza specificata nella dichiarazione presentata in base al presente paragrafo, ivi comprese le nuove deleghe di competenza.
3. Ogni riferimento a "Stato", "Stati", "Stato parte" o "Stati parti" nella presente convenzione si applica anche a un'organizzazione regionale di integrazione economica, laddove il contesto lo richieda.

4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica, adottate prima o dopo la presente convenzione:

- a) in relazione alla trasmissione di un avviso di vendita giudiziaria tra gli Stati membri di tale organizzazione; o
- b) in relazione alle norme giurisdizionali applicabili tra gli Stati membri di tale organizzazione.

Articolo 19 Ordinamenti giuridici non unificati

1. Gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, sono applicabili ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto a una o a più di esse.

2. Le dichiarazioni formulate ai sensi del presente articolo indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.

3. Se uno Stato non formula alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la presente convenzione si applica a tutte le unità territoriali di tale Stato.

4. Se uno Stato è costituito da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, sono applicabili ordinamenti giuridici diversi:

- a) i riferimenti alla legge, ai regolamenti o alle procedure dello Stato si intendono fatti, se del caso, alla legge, ai regolamenti o alle procedure in vigore nell'unità territoriale considerata;
- b) i riferimenti all'autorità dello Stato si intendono fatti, se del caso, all'autorità dell'unità territoriale considerata.

Articolo 20 Procedura ed effetti delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 1, sono rese al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione. Le dichiarazioni rese al momento della firma sono soggette a conferma al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

2. Le dichiarazioni e le relative conferme sono formulate per iscritto e notificate formalmente al depositario.

3. Una dichiarazione prende effetto all'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato interessato.

4. Lo Stato che formula una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 1, può modificarla o revocarla in qualsiasi momento mediante notifica formale scritta al depositario. La modifica o la revoca prende effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se il depositario riceve la notifica della modifica o della revoca prima dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato interessato, la modifica o la revoca prende effetto all'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di tale Stato.

Articolo 21 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Nei confronti di uno Stato che ratifica, accetta o approva la presente convenzione oppure vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. La presente convenzione si applica soltanto alle vendite giudiziarie ordinate o approvate dopo la sua entrata in vigore nei confronti dello Stato della vendita giudiziaria.

Articolo 22 Modifica

1. Ogni Stato parte può proporre una modifica della presente convenzione sottoponendola al segretario generale delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica la proposta di modifica agli Stati parti chiedendo loro di indicare se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti ai fini dell'esame e della votazione della proposta. Qualora, entro 120 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti sia favorevole alla convocazione della conferenza, il segretario generale la convoca sotto l'egida delle Nazioni Unite.

2. La conferenza degli Stati parti compie ogni sforzo per raggiungere un consenso su ogni modifica. Se, nonostante tutti gli sforzi compiuti, il consenso non è raggiunto, la modifica è adottata in ultima istanza a maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza. Ai fini del presente paragrafo, il voto di un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato.

3. La modifica adottata è presentata dal depositario a tutti gli Stati parte per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La modifica adottata entra in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. La modifica entrata in vigore è vincolante per gli Stati parti che hanno espresso il proprio consenso a esserne vincolati.

5. Nei confronti di uno Stato parte che ratifica, accetta o approva una modifica dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la modifica entra in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 23 Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica formale scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.

2. La denuncia prende effetto 365 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Qualora nella notifica sia indicato un periodo più lungo per la decorrenza degli effetti della denuncia, quest'ultima prende effetto alla scadenza di tale periodo dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. La presente convenzione continua ad applicarsi alle vendite giudiziarie per le quali è stato rilasciato un certificato di vendita giudiziaria di cui all'articolo 5 prima che la denuncia prenda effetto.

FATTO in unico originale, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

Allegato I

Informazioni minime che devono figurare nell'avviso di vendita giudiziaria

1. Dichiarazione attestante che l'avviso di vendita giudiziaria è notificato ai fini della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi
2. Nome dello Stato della vendita giudiziaria
3. Organo giurisdizionale o altra autorità pubblica che ordina, approva o conferma la vendita giudiziaria
4. Numero di riferimento o altro identificativo della procedura di vendita giudiziaria
5. Nome della nave
6. Ufficio del registro
7. Numero IMO
8. *(Se il numero IMO non è disponibile)* Altre informazioni che consentono di identificare la nave
9. Nome del proprietario
10. Indirizzo di residenza o sede di attività principale del proprietario
11. *(In caso di vendita giudiziaria mediante asta pubblica)* Data, ora e luogo previsti dell'asta pubblica
12. *(In caso di vendita giudiziaria mediante trattativa privata)* Ogni informazione pertinente, compreso il termine, per la vendita giudiziaria quale ordinata dall'organo giurisdizionale o altra autorità pubblica
13. Dichiarazione attestante che la vendita giudiziaria conferirà un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso oppure, qualora non sia noto se la vendita giudiziaria conferirà un tale titolo, una dichiarazione indicante le circostanze in cui la vendita giudiziaria non conferirebbe un tale titolo
14. Altre informazioni richieste dal diritto dello Stato della vendita giudiziaria, in particolare tutte le informazioni ritenute necessarie per tutelare gli interessi della persona che riceve l'avviso

Allegato II

Modello di certificato di vendita giudiziaria

Rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi

Si certifica quanto segue:

- a) la nave descritta di seguito è stata venduta mediante vendita giudiziaria conformemente alle prescrizioni del diritto dello Stato della vendita giudiziaria e alle prescrizioni della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi; e
- b) la vendita giudiziaria ha conferito all'acquirente un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso.

1. **Stato della vendita giudiziaria**

2. Autorità che rilascia il presente certificato

2.1 Nome

2.2 Indirizzo

2.3 Telefono/fax/indirizzo di posta elettronica,
se disponibili

3. Vendita giudiziaria

3.1 Nome dell'organo giurisdizionale o altra autorità pubblica che ha effettuato la
vendita giudiziaria

3.2 Data della vendita giudiziaria

4. Nave

4.1 Nome

4.2 Ufficio del registro

4.3 Numero IMO

4.4 (Se il numero IMO non è disponibile) Altre informazioni che consentono di
identificare la nave (allegare al certificato eventuali foto)
.....

5. Proprietario immediatamente antecedente la vendita giudiziaria

5.1 Nome

5.2 Indirizzo di residenza o sede di attività principale
.....

6. Acquirente

6.1 Nome

6.2 Indirizzo di residenza o sede di attività principale
.....

Fatto a **il**

(luogo)

(data)

.....

Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio
o altra conferma dell'autenticità del
certificato